

RETTIFICHE

Retifica del regolamento (CE) n. 1101/2004 della Commissione, del 10 giugno 2004, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211 del 12 giugno 2004)

A pagina 5, nell'allegato la lettera A va letta come segue:

«A. La seguente sostanza è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90. [Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90] [Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui (LMR)]

1.

Agenti antinfettivi

1.2.

Antibiotici

1.2.4.

Macrolidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione
"Tulatromicina	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S, 13S,14R)-2-ethyl-3,4,10,13-tetraidrossi-3,5,8,10,12,14-esametil-11-[[[3,4,6-tridesossi-3-(dimetilamino)-6-D-xiloepossirano-sil]ossi]-1-oxa-6-azaciclopentadecan-15-one, espresso in equivalenti di tulatromicina	Bovini (*)	100 µg/kg	Grasso
			3 000 µg/kg	Fegato
			3 000 µg/kg	Rene
		Suini	100 µg/kg	Pelle + grasso
			3 000 µg/kg	Fegato
			3 000 µg/kg	Rene

(*) Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano*.